



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 00363/2022

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 12/2022, presentato, in data 22 febbraio 2022, dal sig. Mario Mariani contro la Procura Federale della Federazione Italiana Golf per la riforma della decisione della Corte Sportiva d'Appello della FIG, resa in data 24 gennaio 2022, comunicata via PEC in data 25 gennaio 2022 e pubblicata in pari data sul sito della FIG, all'esito del procedimento disciplinare P.D. n. 35S-2021 - C.S.A. n. 1/2022, a carico del suddetto ricorrente, con la quale, nel respingere il reclamo del sig. Mariani avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale Territoriale per l'Emilia Romagna - Marche, resa in data 8 dicembre 2021 e comunicata via PEC in data 10 dicembre 2021, è stata confermata, a suo carico, la squalifica temporanea, per violazione dell'art. 17, primo comma, lett. c) e d), Reg. Giust., consistente nella perdita del diritto a partecipare ad attività sportiva di rilevanza federale nell'ambito della FIG, per un periodo di quattordici mesi; nonché, per quanto occorrer possa, della suddetta decisione del Giudice Sportivo Territoriale per l'Emilia Romagna - Marche della FIG, resa in data 8 dicembre 2021.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla per le spese.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 1° aprile 2022.

IL PRESIDENTE
F.to Angelo Maietta

IL RELATORE
F.to Tommaso Edoardo Frosini

Depositato in Roma, in data 1° aprile 2022.

PER IL SEGRETARIO
F.to Gabriele Murabito